

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE CIVILE

ex art. 4, comma 3 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs.149/2022

Io sottoscritto CF.

dichiaro di essere stato informato dall'Avv.

del Foro di

1) della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta nei confronti di

avente ad oggetto

;

2) che nei casi in cui la lite rientri in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, nonché se previsto tra le parti per contratto, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, E' altresì condizione di procedibilità della domanda giudiziale la mediazione prevista, tra le parti, per clausola contrattuale, oppure se ordinata dal giudice di primo grado o anche in sede di appello.

2) della possibilità di accedere, ricorrendo le condizioni di legge, al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli art. 15 e seguenti del D.Lgs.28/2010;

3) che ai sensi dell'art.17 e 20 D.Lgs.28/2010 sono previste le seguenti agevolazioni fiscali per la parte che accede alla mediazione:

- tutti gli atti, documenti e procedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- il verbale contenente l'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro e che l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- della possibilità di beneficiare, ricorrendo le condizioni di legge:

a) l'attribuzione di un credito d'imposta sull'indennità di mediazione pagata all'organismo sino ad un massimo di € 600;

b) l'attribuzione di un credito d'imposta sul compenso professionale pagato al proprio avvocato per l'assistenza in mediazione sino ad un massimo di €.600; che solo in caso di richiesta di attribuzione di entrambi i crediti di imposta di cui alle voci a) e b), il credito concesso non potrà superare le 600 euro complessive per procedura. In caso di mancato accordo detti crediti sono ridotti della metà.

c) l'attribuzione di un ulteriore credito d'imposta sul contributo unificato pagato nel giudizio sino all'importo di € 518, in caso di accordo che estingue anche la causa;

d) che per la richiesta di attribuzione dei predetti crediti il cliente provvederà da sé e a tal fine libera il proprio avvocato da qualunque adempimento informativo e consulenziale;

4) che ai sensi della Tabella n.25 bis D.M. 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022, il cliente è reso edotto dei compensi previsti in favore dell'avvocato per l'assistenza legale in mediazione.

,li